

GIUNTA DI MEDAVERNA
PROVINCIA DI BELLUNO

- 6 NOV 2013

Prot. n°
Uff. Cat. Cl.

SEMPLIFICAZIONI PER IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Manuale operativo

Manuale operativo

Come Confartigianato Imprese Belluno, ed in particolare con la Categoria Edilizia ed affini, sin dall'emanazione del decreto ministeriale 161/2012 abbiamo evidenziato la necessità di individuare una disciplina di riferimento il più possibile semplificata per la gestione, come non rifiuto e cioè sottoprodotti, dei materiali provenienti dai piccoli cantieri per i quali la procedura prevista dal DM 161/12 risultava essere complessa e antieconomica.

Le nostre richieste, inoltrate tramite la categoria, hanno trovato riscontro (legge di conversione (9 agosto 2013, n. 98) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, l'art. 41, comma 2 e l'art. 41 bis) con una procedura che consente di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti e non come rifiuti, con riferimento alla tipologia di cantiere/attività dalle quali sono prodotte.

Quando si possono applicare le semplificazioni

Per le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti, si continuerà ad applicare il DM 161/12. Ciò significa, ad esempio, che anche un insieme di piccoli cantieri, se conseguenti ad un'opera soggetta a VIA o attività soggetta ad AIA, dovranno adottare le procedure previste dal DM 161/12.

In tutti gli altri casi, indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti, le procedure da seguire saranno quelle indicate dall'art. 41 bis introdotto dalla legge di conversione e questo per effetto del comma 1 e 5 del medesimo articolo 41 bis.

Per "materiali da scavo" si deve intendere il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto¹

(vedi il paragrafo specifico), derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

Limiti per applicare le semplificazioni

Affinché le terre e rocce derivanti dall'attività dei cantieri non soggetti a VIA/AIA possano essere gestite come non rifiuto/sottoprodotto dovranno essere adottate le seguenti procedure.

Premesso che l'art. 184 bis individua le condizioni affinché un materiale possa essere considerato un sottoprodotto e non un rifiuto, l'art. 41 bis, comma 1 ribadisce che il produttore dovrà dimostrare:

- la certezza della destinazione del materiale all'utilizzo presso uno o più siti/cicli produttivi determinati;
- il non superamento dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione - CSC di cui alle colonne A-B, tab. 1, allegato 5, parte IV Dlgs 152/06 nel caso di destinazione a recuperi (ambientali), ripristini,

¹ I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti previsti per l'applicazione delle semplificazioni, anche i seguenti materiali: calcestruzzo,

Bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo. Il rispetto dei valori delle CSC è riferito alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. I materiali non dovranno costituire fonte diretta/indiretta di contaminazione delle acque sotterranee²;

- l'eventuale utilizzo in altro ciclo produttivo non deve determinare rischi per la salute;
- la non necessità di alcun trattamento preventivo all'utilizzo fatte salve le normali pratiche di cantiere (vedi DM 161/12).

Come applicare le semplificazioni

La Regione Veneto, con una apposita circolare emanata il 23 settembre 2013 ha predisposto un modello di dichiarazione al fine di attestare le condizioni specificate nel paragrafo precedente, che, in base a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 41 bis, deve essere presentata dal "proponente o il produttore". Il proponente è una figura non definita dalla norma, e che la Regione Veneto ritiene ragionevole individuare nel committente dei lavori o nell'appaltatore degli stessi.

La dichiarazione, da presentare sotto forma di "dichiarazione sostitutiva di atto notorio", va inoltrata, per tutte le attività di scavo realizzate nel Veneto, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: daptv@pec.arpav.it, precisando che la struttura destinataria è il Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche. Inoltre la Regione segnala che è opportuno inviare la medesima comunicazione anche al Comune dove viene eseguito il lavoro.

In tale dichiarazione sono indicate:

- quantità di terra e rocce da scavo destinate all'utilizzo;
- siti di deposito del materiale (anche più di uno) per un periodo massimo di un anno dalla produzione ovvero, per un termine superiore qualora l'opera nel quale sarà riutilizzato preveda un tempo di esecuzione maggiore;
- autorizzazione all'attività di scavo e di utilizzo.

Salvo che non si sia in presenza di opere per le quali l'attività di scavo è soggetta ad espressa autorizzazione di natura urbanistica, per autorizzazione si deve intendere il titolo edilizio in base alla quale l'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce viene realizzata (anche eventualmente contratto di appalto nel caso di opera pubblica là dove sia assente una specifica autorizzazione urbanistica per la sua realizzazione).

Considerato che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che il dichiarante si assume tutte le relative responsabilità soprattutto penali nel caso di falsa o inesatta dichiarazione, si potrà evitare di allegare certificazioni sulla natura dei terreni. Si sottolinea che è comunque consigliato che il produttore/proponente si preoccupi di far effettuare tutti gli accertamenti analitici che gli permettano di avere la certezza che le caratteristiche del terreno scavato rispettino effettivamente i limiti di inquinanti previsti, e che possano essere riutilizzati in altro luogo, tenendo conto del fondo naturale del luogo di destino (analisi e test di cessione).

La dichiarazione potrà essere effettuata anche appena prima dell'inizio dei lavori di scavo (occorre però tenere conto delle eventuali diverse indicazioni contenute nei regolamenti edilizi comunali o in altri atti amministrativi previsti ad esempio per il rilascio del permesso di costruire ecc. nei quali è spesso frequente la richiesta di indicazioni sulla gestione dei materiali di scavo/di risulta).

Trattandosi di una comunicazione non sarà necessario attendere un espresso atto di approvazione.

Qualora il materiale sia utilizzato in una regione/provincia autonoma diversa da quella di produzione la comunicazione dovrà essere effettuata anche nei confronti dell'ARPA e degli Enti di competenza, utilizzando la relativa modulistica.

Nel caso, in corso d'opera, vengano a variare le condizioni specificate della dichiarazione inoltrata (es. nuova destinazione dei materiali ecc.) dovrà essere inoltrata una nuova dichiarazione, al

² Quindi oltre che alle analisi per la verifica del non superamento delle CSC, si dovrà effettuare anche il test di cessione.

comune del luogo di produzione, nel termine di 30 gg dall'avvenuta modifica di una delle condizioni a suo tempo indicate. La Regione Veneto specifica che appare opportuno, oltretutto coerente con lo spirito della norma, che tali modifiche siano comunicate anche ad ARPAV. Quindi sia la dichiarazione sia le eventuali modifiche vanno comunicate ad ARPAV ed al Comune del luogo di produzione.

Successivamente il produttore (e non più il proponente) dovrà confermare all'ARPA ed al comune (sia del luogo di produzione che di quello di utilizzo), che i materiali sono stati utilizzati secondo le indicazioni a suo tempo comunicate. Potrà essere utilizzato a tale scopo il MODELLO 2 allegato alla circolare della Regione Veneto del 23 settembre 2013.

Trasporto delle terre e rocce da scavo

Il trasporto dei materiali di scavo, considerando che non si tratta di rifiuti, ma di sottoprodotti, i materiali provenienti da scavi dovranno viaggiare con la regolare documentazione prevista per il trasporto di merci.

Dovranno, pertanto, essere accompagnati da Documento Di Trasporto (DDT) o da fattura accompagnatoria o ancora da scheda di trasporto a seconda dei casi e della tipologia dei mezzi utilizzati. Eventuali ulteriori chiarimenti dovranno essere richiesti al proprio consulente fiscale.

Come riutilizzare le terre e rocce

Il materiale scavato potrà essere destinato a:

- a) recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo;
- b) successivo ciclo di produzione.

Il destino del materiale scavato dovrà essere specificato nella dichiarazione.

Modalità di deposito del materiale

Il sito di deposito dovrà essere indicato nella dichiarazione e potrà essere realizzato:

- a) presso lo stesso cantiere ove i materiali verranno scavati;
- b) in altro luogo.

I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce scavate non potranno comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.

Materiali di riporto

Anche per i materiali di riporto, sono state introdotte novità significative³: le nuove disposizioni, da un lato perfezionano l'interpretazione autentica di "cosa non è rifiuto" (articolo 185 del D.lgs. 152/2006 "esclusione al campo di applicazione"), e dall'altro introducono l'obbligo di sottoporre le matrici di riporto a test di cessione sui materiali granulari, con la finalità di escludere rischi di contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee dei siti destinati ad ospitarle (e poterle classificare in modo univoco quali sottoprodotti).

Nel merito dei contenuti è stato precisato che i materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica che compone l'orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno. Tali materiali sono stati a suo tempo impiegati per riempimenti, rilevati e reinterri.

Al fine di poterli mantenere nel sito di origine in quanto terreno assimilato a quello naturale, il decreto legge n. 69, modificando il comma 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legge n. 2/12, ha stabilito che essi sono assoggettati al test di cessione (DM 5 febbraio 1998) per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, nonché debbono rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di bonifiche.

Qualora i riporti non siano risultati conformi ai limiti del test di cessione e siano quindi fonte di contaminazione dovranno essere rimossi o resi conformi a tali limiti mediante appositi interventi.

In ogni caso riguardo alle corrette modalità di gestione dei materiali di riporto sono attese ulteriori precisazioni.

³ Art. 41 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Istruzioni per la compilazione del MODELLO 1 di dichiarazione per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

MODELLO 1

DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE ALL'ARPAV AI SENSI DELL'ART. 41BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 98/2013 E PER LE EVENTUALI MODIFICHE

Dichiarazione del proponente/produttore in merito al rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1, dell'art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione resa in data _____ ai sensi dell'art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 (da compilare solo per le parti di interesse)

Il sottoscritto proponente _____

Cognome _____ Nome _____

C.F. _____

in qualità di: _____
Qualifica rivestita, proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

della: _____
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ... (se il proponente è diverso dal proprietario)

residente in _____
Via _____ n° civico _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Barrare questa casella per la presentazione della dichiarazione prima dell'inizio dell'operazione di scavo

Barrare questa casella per la dichiarazione da inoltrare nel caso, in corso d'opera, vengano a variare le condizioni dichiarate prima dell'inizio delle operazioni di scavo.

In questa sezione vanno indicati i dati del proponente che può essere il committente, l'appaltatore o l'esecutore dello scavo.

La dichiarazione è sottoscritta come sostitutiva di atto notorio. Va precisato che il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000.

Indicare i dati identificativi dell'azienda presso cui il materiale verrà riutilizzato, la quantità e la tipologia del materiale (strato superficiale vegetale, argilla, ghiaia, sabbia, ecc.). Specificare poi la data entro cui il materiale verrà riutilizzato, che non potrà essere superiore ad un anno dalla data di inizio dei lavori.

Utilizzo nel processo produttivo

b) della Ditta: _____
Ragione sociale

Nello stabilimento ubicato in: _____
Via _____ n° civico _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____

mc. _____ di materiale di tipologia _____
mc. _____ di materiale di tipologia _____
mc. _____ di materiale di tipologia _____

Tempo di utilizzo a far data dall'inizio lavori: _____
Il periodo di utilizzo non deve essere superiore ad anni uno a far tempo dall'inizio dei lavori

che i materiali da scavo, qualora non destinati direttamente al riutilizzo, saranno depositati presso:

Sito di produzione;

Presso il seguente deposito intermedio:

_____ Via _____ n° civico _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Di proprietà di _____ Per un periodo di _____

In questa sezione viene specificato il luogo ove i materiali verranno depositati in attesa di avviarli al riutilizzo. Nel caso il luogo sia diverso dal sito di produzione è indicato l'indirizzo, i dati del proprietario dell'area ed il periodo di durata del deposito

Nel caso in cui i materiali di scavo siano utilizzati in più interventi o più siti produttivi, o nel caso il deposito avvenga in più luoghi, si potranno allegare tante sezioni del modello quanti sono i siti di destinazione.

N.B. Al modello va allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Il modello va compilato e firmato **in duplice copia**. Una copia va inoltrata ad ARPAV all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: daptv@pec.arpav.it, precisando che la struttura destinataria è il Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche, la seconda copia va inviata o consegnata al Comune dove viene eseguito il lavoro.

Istruzioni per la compilazione del MODELLO 2 da utilizzare per la comunicazione alle autorità competenti della conferma del completo utilizzo dei materiali da scavo.

che dai lavori di realizzazione di: _____

Lavoro da eseguire

Luogo di esecuzione del lavoro _____ Via _____ n° civico _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica

area verde pubblico; privato e residenziale; agricola. sito commerciale/industriale

Destinazione urbanistica del sito

non assoggettati per tipologia progettuale alle procedure di cui ai Titoli II e III Bis, della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale), risulterà un quantitativo di materiale da scavo pari a circa _____ mc da utilizzare all'esterno del cantiere.

Indicare i lavori da eseguire, il luogo ove sono effettuati, il titolo abilitativo e la destinazione urbanistica del sito.

Indicare la quantità presunta di materiale di scavo che si prevede di ottenere. Nel caso in cui risulti poi una diversa quantità dovrà essere comunicata con una nuova dichiarazione.

DICHIARA

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

che i materiali da scavo, di cui alla comunicazione resa in data _____, al Comune di _____ (luogo di produzione) e ad ARPAV da parte del:

SOTTOSCRITTO PRODUTTORE

PROPONENTE

Cognome _____ Nome _____

C.F. _____

in qualità di: _____

della: _____
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ecc.

residente in _____
Via _____ n° civico _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Il MODELLO 2 va utilizzato per confermare il completo riutilizzo del materiale scavato e va inoltrato ad ARPAV, al Comune ove è avvenuto lo scavo ed ai comuni ove il materiali è stato riutilizzato. Va compilato dall'impresa che ha effettuato lo scavo.

che è certa la destinazione all'utilizzo di tale materiale da scavo, direttamente e senza che si renda necessario sottoporlo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere, presso i seguenti siti:

a) Utilizzo nell'intervento di: _____

Da realizzare in: _____
Via _____ n° civico _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Destinazione urbanistica area verde pubblico; privato e residenziale; agricola. sito commerciale/industriale.

Autorizzato con n. _____ del _____
Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica (eventuale)

mc. _____ di materiale di tipologia _____
mc. _____ di materiale di tipologia _____
mc. _____ di materiale di tipologia _____

Tempo di utilizzo a far data dall'inizio lavori: _____
Il periodo di utilizzo non deve essere superiore ad anni uno salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore

Indicare la natura dell'intervento da realizzare per il quale è previsto il riutilizzo del materiale scavato: recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo. Il luogo, la destinazione urbanistica, gli estremi dell'autorizzazione, la quantità e la tipologia del materiale (strato superficiale vegetale, argilla, ghiaia, sabbia, ecc.). Specificare poi la data entro cui il materiale verrà riutilizzato.

DICHIARA

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

che i materiali da scavo, di cui alla comunicazione resa in data _____, al Comune di _____ (luogo di produzione) e ad ARPAV da parte del:

SOTTOSCRITTO PRODUTTORE

PROPONENTE

Cognome _____ Nome _____

C.F. _____

in qualità di: _____

della: _____
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ecc.

residente in _____
Via _____ n° civico _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____

sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

Indicare la data in cui è inviata la dichiarazione per l'utilizzo del materiale scavato ed il comune ove è avvenuto lo scavo. Specificare quindi se tale dichiarazione venne resa dal produttore dichiarante o dal proponente. In questo caso specificarne i dati.

N.B. Al modello va allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.